

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
TRA I COMUNI DI BRESSANA BOTTARONE, CIGOGNOLA, TORRAZZA COSTE,
BAGNARIA, BASTIDA PANCARANA, BORGO PRIOLO E ROCCA SUSELLA**

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di maggio

Il Comune di Bressana Bottarone (PV) con sede in Piazza Guglielmo Marconi, codice fiscale/partita IVA 00447770181, rappresentato dalla Sindaca pro tempore, Sig.a Maria Teresa Torretta, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2015;

E

Il Comune di Cigognola (PV) con sede in Piazza Castello codice fiscale 84000590186 partita IVA 00475090189 rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Fabio Musselli che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2015;

E

Il Comune di Torrazza Coste (PV) con sede in Piazza Vittorio Emanuele II° codice fiscale/partita iva 00485150189 rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Ermanno Pruzzi che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2015;

E

Il Comune di Bagnaria (PV) con sede in Via Novembre n. 6 - codice fiscale 86003510186/ partita iva 01830450183 rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Mattia Franza che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2015;

E

Il Comune di Bastida Pancarana con sede in Piazza del Municipio n. 1, codice fiscale 86001910180/partita iva 00488500182 rappresentato dalla Sindaca pro tempore, Sig.a Marina Bernini che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2015;

E

Il Comune di Borgo Priolo con sede in Piazza Cribellati, n. 2, codice fiscale 00468890181/partita iva 00468890181 rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Paolo Prè che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2015;

E

Il Comune di Rocca Susella con sede in Piazza Cribellati, n. 2, Codice Fiscale: 00487150187 - Partita IVA: 00487150187 rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Pierluigi Barzon che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2015.

PREMESSO CHE

L'art. 10, D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali a norma dell'art.17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria

L'art.10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e reciproci obblighi e garanzie;

Le Amministrazioni comunali di Bressana Bottarone (PV) Cigognola (PV) Torrazza Coste (PV), Bagnaria (PV), Bastida Pancarana (PV), Borgo Priolo (PV) e Rocca Susella (PV) intendono avvalersi della facoltà prevista dal già citato art.10 del D.P.R. N. 465/1997, di stipulare una convenzione per la

gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale in quanto i sette Comuni, appartenenti all'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, mediante la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria, potrebbero avvalersi di un segretario comunale per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno richiesto con indubbio risparmio economico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

- I Comuni di Bressana Bottarone, Cigognola, Torrazza Coste, Bagnaria, Bastida Pancarana, Borgo Priolo e Rocca Susella stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio e la funzione di Segreteria comunale

Art. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

- Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Bressana Bottarone.

Art. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Il potere di nomina e revoca del segretario comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione della carica del segretario comunale il quale, in tal caso, acquisirà la titolarità del Comune precedentemente capo Convenzione.
- Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del segretario comunale saranno prese con atto formale del Sindaco capo convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.
- E' fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e), del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

- Le prestazioni lavorative del segretario comunale sono articolate in modo di assicurare la presenza del segretario medesimo in ciascun ente per un numero di ore lavorative commisurate alle dimensioni demografiche del Comune, a quelle degli apparati burocratici e alla complessità delle problematiche dei medesimi enti convenzionati.
- In linea di massima le prestazioni lavorative del segretario comunale sono così ripartite:
 - 35% dell'orario complessivo presso il Comune di Bressana Bottarone,
 - 15% dell'orario complessivo presso il Comune di Torrazza Coste,
 - 12% dell'orario complessivo presso il Comune di Cigognola ,
 - 6% dell'orario complessivo presso il Comune di Bagnaria,
 - 12% dell'orario complessivo presso il Comune di Bastida Pancarana,
 - 15% dell'orario complessivo presso il Comune di Borgo Priolo,
 - 5% dell'orario complessivo presso il Comune di Rocca Susella.

- La distribuzione dell'orario di lavoro sarà stabilita con successivo atto assunto di concerto tra i Sindaci ed il Segretario comunale. Tale distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti di servizio presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario comunale.

Art. 5 – CLASSE DI CONVENZIONE DI SEGRETERIA

- La presente convenzione è classificata nella classe III^A, a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario comunale, di cui alle tabelle A e B allegato al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, in quanto la popolazione complessiva ammonta ad abitanti 3.564 per il Comune di Bressana, 1.362 per il Comune di Cigognola, 1.692 per il Comune di Torrazza Coste, 675 per il Comune di Bagnaria, 1.047 per il Comune di Bastida Pancarana, 1.398 per il Comune di Borgo Priolo e 240 per il Comune di Rocca Susella, per complessivi 9.978 abitanti (dati al 31/12/2014).

Art. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Spetta al segretario comunale, a norma dell'art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in godimento, oltre ad ogni ulteriore eventuale beneficio previsto dalla normativa e/o dai successivi CCNNLL ed accordati dalle Amministrazioni Comunali interessate ed al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati, da calcolarsi secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
- Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, sarà automaticamente adeguato alle decorrenze ed ai valori fissati dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

ART.7 – FORME DI CONSULTAZIONE

- Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
- Il Comune capo convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio. Ogni segnalazione concernente il servizio, da effettuarsi alla Prefettura di Milano – UTG - Ufficio per la gestione dei Segretari Comunali e provinciali, dovrà essere concordato fra gli enti convenzionati.

Art.8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

- Gli effetti della presente convenzione decorrono dal 01.06.2015 previa assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del segretario comunale nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Ex Agenzia autonoma per la Gestione dei Segretari

Comunali e Provinciali. Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente.

- La presente convenzione ha durata sino al 31/12/2016;
- La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:
 - a) Per scadenza naturale dei termini;
 - b) Per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni comunali;
 - c) Per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali convenzionate, da adottare con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.
- La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.
- Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Milano – UTG – Ufficio per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del segretario comunale.

Art.9 –RAPPORTI ECONOMICI

- I rapporti finanziari tra gli enti convenzionati sono ispirati ai principi di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
- La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate a ciascun Comune, come definite al precedente art. 4, comma 2; parimenti a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico è previsto dal contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali, come pure l'onere previsto dell'art. 20, commi 3 e 4, del regolamento istitutivo dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, emanato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
- L'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale per recarsi dal Comune capo convenzione agli altri Comuni e ritorno, sono ripartite tra i Comuni aderenti alla presente convenzione sempre in modo proporzionale.
- Il Comune capo convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al segretario comunale; gli altri Comuni convenzionati provvedono a versare la parte di spesa a loro carico entro trenta giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo convenzione con cadenza annuale entro il mese di gennaio. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
- Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, se dovute, sono esclusivamente a carico dei Comuni nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono effettuate.
- Gli oneri per la partecipazione a corsi, giornate di studio, convegni seminari e simili sono a carico degli enti convenzionati in parti uguali
- Qualora siano state conferite al segretario comunale altre funzioni, oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e), del decreto legislativo n. 267/2000, il relativo onere sarà posto interamente a carico del Comune interessato.

Art. 10 - FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

- Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative, sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione, secondo le disposizioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,
- La sostituzione del segretario comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo convenzione, secondo le disposizioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 11 – RINVII

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 12 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di TORRAZZA COSTE

La Sindaca di BRESSANA BOTTARONE

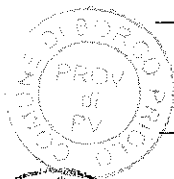
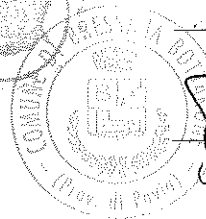
Il Sindaco di CIGOGNOLA

Il Sindaco di BAGNARIA

Il Sindaco di BASTIDA PANCARANA

Il Sindaco di BORGO PRIOLO

Il Sindaco di ROCCA SUSELLA



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]